



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX - Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA l’istanza avanzata dalla sig. ra **JURASZ BOZENA JADWIGA**, cittadina italiana, rivolta al riconoscimento del documento denominato *swiadectwo/dyplom czeladniczy* n. 1665/2000, - Attestato di qualifica professionale, rilasciato dalla Camera dell’Artigianato di Rzeszow per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

VISTO che nel citato *swiadectwo/dyplom czeladniczy* n. 1665/2000 viene certificato che in data 18/9/2000, l’interessata ha superato l’esame di qualifica in data 18/9/2000 e risulta autorizzata all’esercizio dell’attività di acconciatore,

CONSIDERATE le prove dell’esame teorico-pratico, rilevate nel Certificato (Zaświadczenie) rilasciato dalla Camera dell’artigianato di Rzeszow in data 10/8/2000, in cui si dichiara altresì che l’interessata ha superato l’esame di qualifica che autorizza all’esercizio della professione di acconciatore;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail roberto.tato@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

CONSIDERATO che la richiedente trasmette inoltre un “Certificato di completamento del corso” in cui risulta che ha frequentato un corso di formazione per la teoria professionale per i giovani, organizzato da Cech Rzemiosl Roznych w Sanoku a Sanok, Polonia - “Bottega dei Mestieri vari”, preparatorio all’esame di qualifica per la professione di acconciatore tenutosi a Sanok dopo un corso durato dal 21/3/2000 al 11/9/2000 per complessive 160 ore);

CONSIDERATO che dal 1/10/1999 al 30/6/2000 (9 mesi), l’interessata ha lavorato come apprendista fryzjer (parrucchiera), e che tale apprendistato costituisce parte integrante del percorso duale di formazione professionale per il conseguimento del *dyplom czeladnicz*;

CONSIDERATI gli insegnamenti impartiti nel su nominato corso preparatorio all’esame di qualifica per la professione di acconciatore;

CONSIDERATO che la richiedente ha documentato la frequenza di due anni di scuola Superiore ad indirizzo “Acconciatore” dal 01/9/1996 al 31/8/1998 con un **Certificato** rilasciato il 5/10/1999 dal Complesso delle scuole professionali “Ignacy Lukasiewicz” di Sanok, acquisendo esperienza pratica presso il laboratorio dei parrucchieri della sede scolastica;

CONSIDERATE le materie di studio del predetto percorso scolastico;

CONSIDERATO che la richiedente non possiede esperienza lavorativa svolta in Polonia negli ultimi dieci anni dalla data dell’istanza;

CONSIDERATA la congrua esperienza lavorativa maturata in Italia in società del settore in qualità di lavoratore dipendente stimabile complessivamente in anni 2 e 6 mesi con qualifica di lavoratore livello 3 del contratto di categoria, e come titolare di impresa di acconciatore con preposto, dal 02/12/2019 al 24/9/2020;

CONSIDERATO che l’Autorita’ competente polacca tramite il sistema di collaborazione amministrativa fra i Paesi dell’Unione Europea, Internal Market information System, ha informato che il titolo “dyplom czeladniczy” è regolamentato, che la professione di parrucchiere non è regolamentata;

VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 gennaio 2021, con il parere conforme dell’Associazione di categoria CNA Benessere e Sanità, e Confartigianato, ai sensi del d.lgs. 206/2007 – Capo II Regime generale – artt. 18-21, ha ritenuto il titolo di formazione professionale documentato dall’interessata idoneo a consentire in Italia l’esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, e ha determinato di accogliere la domanda senza necessità di misure compensative nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE), valutata a scomputo l’esperienza professionale maturata dall’interessata in Italia, che compensa la parte della formazione mancante nel percorso formativo;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta in data 03 novembre 2020 tramite bonifico bancario effettuato tramite Monte dei Paschi di Siena a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501;

DECRETA

Art. 1

1. Alla sig.ra **JURASZ BOZENA JADWIGA**, cittadina italiana, nata a SANOK POLONIA in data 30/7/1981, ai sensi del d.lgs. 206/2007 – Capo II Regime generale – artt. 18-21, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e s.m.i., senza necessità di misure compensative nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE), valutata a scomputo l'esperienza professionale maturata dall'interessata in Italia, che compensa la parte della formazione mancante nel percorso formativo;
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 22 gennaio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)